

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 27/3/18

Per comprendere il regime fiscale del fondo, occorre considerare distintamente le tre fasi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari :

- quella della contribuzione;
- quella della gestione finanziaria (investimento dei contributi);
- quella delle prestazioni.

Regime fiscale dei contributi.

Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro: ad esclusione del contributo ex Fondo Gas;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. In questo caso sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (e quindi non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR ed il contributo ex Fondo Gas, destinati alla forma pensionistica complementare non devono essere considerati nel limite annuo di deducibilità.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al Fondo pensione Fondenergia, l'importo che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio ($5164,57 \times 5 = 25.822,85$ euro) e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.582,29 annui.

Per un importo massimo di € 3.000, aumentato ad € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione totale o parziale delle somme di cui alla L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva), anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Regime fiscale della gestione finanziaria in fase di accumulo

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare, in fase di accumulo, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicarsi sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, così come determinato dall'art. 17, comma 2, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'aliquota è pari al 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è previsto un meccanismo agevolativo della base imponibile che riduce il prelievo fiscale al 12,50%.

Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall'incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da azioni ed obbligazioni corporate, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% ($12,50\% \times 40\% + 20\% \times 60\%$).

Regime fiscale delle prestazioni

Fermo restando che al montante delle prestazioni e dei riscatti maturati fino 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti, dal 1° gennaio 2007 valgono le seguenti disposizioni:

- Prestazioni pensionistiche complementari

Il montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 (sia in forma di capitale che di rendita), è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti). A tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 27/3/18

percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l'aliquota della ritenuta sarà del 9%.

- Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Gli imponibili relativi alla prestazione maturata fino al 31/12/2006 si determinano in base ai regimi fiscali prevalenti. Il montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti). E' prevista un'unica ritenuta, a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l'aliquota sarà del 9%.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendone espressa richiesta in fase dichiarazione dei redditi: in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

- Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23%.

Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito elencate, in relazione alle quali si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo (o ad altra forma pensionistica complementare):

- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- b) fino al 24/08/2019, per le anticipazioni erogate a qualunque titolo, agli aderenti residenti nei comuni terremotati di cui al D.L. 189/2016 e smi;
- c) riscatto parziale determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12;
- d) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- e) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.